

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 20/2018

**LINEE GUIDA DI POLIZIA IDRAULICA E
PRONTUARIO REGOLAMENTI URBANISTICI**

**PROPOSTA DI INTEGRAZIONE E MODIFICA AL REGOLAMENTO
DI POLIZIA RURALE E PER L'ASSETTO IDRAULICO DEL
COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA**



Approvato dal Consiglio Comunale il giorno / /2018

1. Premesse	
2. Competenze	
3. Tipologia delle via d'acqua	
4. Manutenzione	
5. Conduzione	
6. Divieti	
7. Vigilanza e ispezione	
8. Manutenzione ordinaria	
9. Manutenzione straordinaria	
10. Disciplina amministrativa di intervento	
11. Gestione dell'accesso ai fondi privati	
12. Collegamenti idraulici	
13. Vie d'acqua insufficienti	
14. Tombinatura e accessi carrai	
15. Utilizzo irriguo delle vie d'acqua private	
16. Prevenzione da Rischio Idraulico	
17. Indicazioni progettuali e nuove urbanizzazioni	
18. Violazioni e ammende	

1. Premesse

Il presente documento ha per oggetto la conduzione e la tenuta delle vie d'acqua (*affossature e reti tubate acque bianche*) nel territorio comunale di Casale di Scodosia, fornendo le linee guida e il prontuario per i regolamenti urbanistici sotto l'aspetto della sicurezza idraulica. Nel documento si definiscono inoltre gli obblighi cui devono adempiere i soggetti privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati privati non in manutenzione a Enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo a tutela degli immobili e a valorizzazione degli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.

Il Regolamento trae riferimento dal regolamento tipo di polizia idraulica di cui all'Allegato D alla DGRV 3357 del 10/11/2009 e alle *"Linee guida per la pianificazione comunale"* della Provincia di Padova (2010), richiamando inoltre le disposizioni legislative vigenti per la conservazione e la pulizia delle opere idrauliche e le norme riguardanti la difesa del suolo e alla tutela delle acque, tra cui:

- Regio Decreto n° 368 del 8/05/1904 – Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e terreni paludosi;
- Regio Decreto n°215 del 13/02/1933 – Nuove norme per la bonifica integrale;
- L.R. n°12 del 08/05/2009 – Nuove norme per la bonifica e tutela del territorio;
- Piano delle Acque del Comune di Casale di Scodosia, approvato con DCC n° del / /2018.

2. Competenze

Il presente regolamento ha competenza sulla rete minore di bonifica, ovvero sulle vie d'acqua private (*non di competenza del Consorzio di Bonifica*) comprese quelle a servizio di strade pubbliche.

Ai sensi della DGRV 3357/2009, all. D. *"Regolamento Tipo di Polizia Idraulica"*, l'Ente tutore con funzioni di polizia idraulica e controllo sulle opere private di bonifica, drenaggio e irrigazione è il Comune di Casale di Scodosia.

Competente sul territorio del Comune è il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con sede in via Augustea 25, 35042 Este (PD).

3. Tipologia delle via d'acqua

Ai fini del presente regolamento, e con riferimento al citato Regolamento Tipo di Polizia Idraulica, le vie d'acqua di pioggia su cui vigila l'Amministrazione comunale sono:

- affossature e scoline posti a servizio di una sola proprietà, che non hanno particolari servitù passive di scolo a favore di altre proprietà;
- affossature comuni, poste a servizio di due o più proprietà;
- capifosso, posti a servizio di più due proprietà o che comunque assolvono a funzioni di particolare importanza indipendentemente dall'estensione del bacino;
- manufatti, siano essi tubazioni, ponticelli e accessi carrai, opere di presa, opere di regolazione.

4. Manutenzione

E' fatto obbligo che affossature situate lungo le strade e fra le proprietà private, di qualsiasi specie, siano tenute costantemente sgombre in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.

Per affossature lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per affossature di "utilità pubblica", il Comune provvede a individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (*spurgo, risezionamento e quanto altro abbisogni*) e a una programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione delle opere, d'intesa con i proprietari frontisti, con i quali stipulerà apposita convenzione ove

saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici con le seguenti quote indicative di spesa a suo carico: 50% per le opere lungo le strade (*con esclusione delle tombinature*) e 33% per le affossature di pubblica utilità.

Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà, comunque, all'esecuzione dei lavori addebitando la spesa, in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato, nelle forme previste dalle vigenti norme.

A tal fine il Comune, con lettera raccomandata A/R, assegnerà un termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce all'iniziativa, informandolo che in caso negativo provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta, che verrà quantificata su preventivo di spesa ed eseguita nei termini riportati.

La manutenzione delle vie d'acqua private è a cura e carico dei proprietari stessi. In particolare le opere di manutenzione da eseguire per mantenere in corretto esercizio la rete minore di bonifica si classificano in:

- lavori di manutenzione ordinaria (*espurgo, ritocchi di sponda, rasatura, gestione delle specie arboree ed eventuale abbattimento o eliminazione di piante che posano ostacolare il regolare deflusso delle acque, piccole riparazioni*);
- lavori di manutenzione straordinaria (*ampliamento della sezione, sistemazione della livelletta di fondo, ridimensionamento dei manufatti, rifacimento di attraversamenti e accessi crollati*).

La vigilanza sulla corretta manutenzione dei canali e dei manufatti viene effettuata dal personale del Comune di Casale di Scodosia. Lo stesso provvede a fornire gli indirizzi di dettaglio, con successiva comunicazione ai proprietari, per effettuare l'ispezione delle vie d'acqua a corrette scadenze e per eseguire la corretta manutenzione.

A titolo di semplice indirizzo le scadenze di ispezione e le attività tipiche di manutenzione per le varie categorie di opere sono così definite (*si veda il punto 8. Manutenzione ordinaria per maggiori dettagli*):

interventi tipici di manutenzione da eseguire a cura di frontisti e proprietari		Frequenza delle ispezioni
affossature private	espurgo, risezionamento, rasatura e sfalcio a intervalli regolari	due volte l'anno, prima dei periodi piovosi (<i>marzo e settembre</i>)
affossature comuni	espurgo, risezionamento allargamento della sezione, rasatura e sfalcio a intervalli regolari	due volte l'anno, prima dei periodi piovosi (<i>marzo e settembre</i>)
capifosso	espurgo, risezionamento ripristino arginale, rasatura e sfalcio a intervalli regolari	due volte l'anno, prima dei periodi piovosi (<i>marzo e settembre</i>)
paratoie e chiaviche private	eliminazione di ostruzioni e sedimenti, oliatura/ingrassaggio	una volta l'anno, alla fine della stagione irrigua
tombinamenti e accessi carrai	eliminazione di ostruzioni e sedimenti, espurgo	due volte l'anno, prima dei periodi piovosi (<i>marzo e settembre</i>)

Nel corso delle ispezioni da parte dell'Ente tutore, o da propri delegati (*Polizia Locale con assistenza dell'Ufficio Tecnico comunale*), potranno essere individuati interventi di manutenzione straordinaria, che restano a carico dei frontisti e dei proprietari interessati.

Ai sensi dell'art. 34 della L.R. 12/2009, qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di propria competenza, l'Ente tutore vi provvede in via sostitutiva e in nome e per conto dei proprietari stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico. Il provvedimento di approvazione dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

5. Conduzione

Per conduzione delle vie d'acqua di pioggia s'intende l'insieme delle operazioni minimali necessarie all'esecuzione degli interventi sulla rete delle affossature privati in situazione di piena o in tempo di secco.

I privati competenti su ciascuna componente della rete minore di bonifica (*ovvero i frontisti proprietari, l'affittuario o il comodatario o comunque il detentore di fatto*) sono obbligati solidalmente a:

- aprire le affossature che fossero necessarie per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, risezionandole, quelle esistenti con invasi insufficienti;
- riaprire o ripristinare affossature e scoline originarie la cui presenza fosse rilevata da documenti ufficiali depositati agli atti (*planimetrie, rilievi, progetti*);
- le arature e in genere le pratiche agricole eseguite su fondi confinanti divisi da un fossato devono essere eseguite mantenendo una distanza minima (*almeno 100 cm*) dal ciglio, per evitare la riduzione locale della sezione del fossato ovvero la rovina dello stesso. In caso di danneggiamento del fosso a causa delle pratiche agricole, il danno deve essere immediatamente ripristinato a cura e spese del soggetto proprietario del fondo o da parte dell'esecutore dell'aratura;
- favorire la funzionalità ecosistemica delle vie d'acqua realizzando, *coerentemente con gli indirizzi produttivi dei fondi agricoli adiacenti*, l'impianto di siepi e/o alberature a distanza consentita, e salvaguardando le specie vegetali presenti, singole o disposte a filare. In particolare si raccomanda l'impianto di filari alberati, preferibilmente alternati a tratti su una sola delle sponde per favorire la manutenzione meccanica delle vie d'acqua. La sponda alberata sarà preferibilmente quella a mezzogiorno, per un minor pregiudizio alle coltivazioni agricole e sfavorire lo sviluppo della vegetazione erbacea nell'affossatura per ombreggiamento.

6. Divieti

Sulle vie d'acqua private sono espressamente vietati:

- La realizzazione di opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque, o che comportino la riduzione dell'invaso disponibile per l'acqua di pioggia;
- Il deposito o l'ingombro in modo stabile della via d'acqua con materiali di qualsiasi tipo;
- Lo scarico di acque diverse da quelle piovane se non regolarmente autorizzate dall'Ente tutore;
- L'incendio di stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate e altre dipendenze delle opere stesse;
- L'esecuzione di nuove opere di scarico di reti fognarie acque nere e/o piovane senza la preventiva autorizzazione dell'Ente tutore e degli Enti gestori degli Scolii consortili e/o dagli Enti proprietari delle strade in fregio alle affossature di pertinenza;
- L'impiego di prodotti chimici e/o diserbanti pericolosi nell'alveo del fosso e lungo il margine delle rive per una fascia di 1÷2 m metri di larghezza da ambo i lati, ossia entro le fasce di rispetto indicate al punto 10 del presente regolamento.

7. Vigilanza e ispezione

Al fine di accertare fatti nuovi, insorgere di anomalie, e comunque di tenere sotto controllo lo stato della rete minore di bonifica l'Ente tutore disporrà e attuerà un proprio piano d'ispezione adeguato all'importanza degli elementi e manufatti idraulici della rete di drenaggio.

Come principio generale le ispezioni avverranno su condizione, ovvero per l'accertamento di anomalie o difficoltà segnalate o riscontrate in rete; il Comune potrà stabilire, almeno per componenti critiche o fondamentali della rete di bonifica privata, un proprio piano con scadenze temporali prestabilite.

A titolo indicativo la catalogazione degli elementi oggetto di controllo è la seguente:

- sbocchi delle affossature di livello inferiore in capifosso
- paratoie di regolazione su tali sbocchi
- confluenza di capifosso
- sbocco di capifosso in canale consortile
- tombini su capifosso
- paratoie e chiaviche su capifosso
- ponticelli di attraversamento per accessi carrai

Al termine di ogni ispezione sarà espresso un giudizio per iscritto dal personale incaricato dell'Ente tutore sullo stato delle opere e sugli interventi di manutenzione da eseguire.

8. Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria è eseguita da parte dei privati, dei frontisti proprietari o affittuari o comodatari o comunque detentori di fatto, per i tratti e gli elementi della rete minore di bonifica di loro competenza di loro competenza.

La manutenzione ordinaria è soggetta all'attività di vigilanza della Polizia Locale, con assistenza dell'Ufficio Tecnico comunale, al fine di verificare la corretta applicazione di tutte le indicazioni e modalità dettate dalla buona pratica di manutenzione.

I soggetti obbligati alla manutenzione sono tenuti a:

- a) tagliare le erbe su sponde e ciglio delle affossature nel lato del fondo privato, o sull'intero sedime del fossato se completamente in proprietà, almeno due volte all'anno (*indicativamente in maggio e in settembre*);
- b) tenere pulite le luci dei ponti e i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà, verificandole almeno una volta l'anno;
- c) rimuovere al bisogno e prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nel fosso/canale;
- d) curare le fronde di piante e siepi poste nei propri fondi e limitrofe alle affossature/canali e ripulire periodicamente le vie d'acqua dai residui organici derivanti dall'accumulo di foglie e rami;
- e) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi.
- f) eliminare eventuali opere di scarico non autorizzate e non rispondenti ai vigenti Regolamenti (*le condotte di scarico devono essere a raso delle scarpate delle affossature e protette da "fazzoletto" in cls di dimensioni indicative di cm 100x200*).

Ai sensi dell'art. 34 della L.R. 12/2009, qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di propria competenza, l'Ente tutore vi provvede in via sostitutiva e in nome e per conto dei proprietari stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico. Il provvedimento di approvazione dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

9. Manutenzione straordinaria

Si intendono per opere di manutenzione straordinaria sulla rete minore di bonifica i seguenti lavori:

- a) Interventi che richiedono mezzi e apprestamenti di importanza particolare (*scavi - non per risezionamento - di volume superiore ai 5 mc, ponteggi, gru, fuori servizio impiantistici, ecc.*)
- b) Interventi che comportano la sostituzione integrale di opere idrauliche quando non sia possibile o conveniente la riparazione. Questi interventi da eseguirsi da parte dei privati competenti come più sopra definiti possono essere prescritti dall'Ente tutore, che ne curerà anche la vigilanza. Dato il livello di

importanza degli interventi, le modalità esecutive, l'organizzazione e la tempistica dell'esecuzione dovranno essere preventivamente concordate con l'Ente tutore, con espressa autorizzazione.

c) Qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sull'affossatura alberi piantati o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Ai sensi dell'art. 34 della L.R. 12/2009, qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di propria competenza, l'Ente tutore vi provvede in via sostitutiva e in nome e per conto dei proprietari stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico. Il provvedimento di approvazione dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

10. Disciplina amministrativa di intervento

Per l'esecuzione di opere che comportino la modifica dello stato attuale delle vie d'acqua private definite al punto 3 deve essere rispettato il vigente Regolamento Edilizio il quale prescrive che in zona agricola sono vietati l'interramento, la tombinatura o la riduzione delle affossature fatta eccezione alla creazione di accessi carrai. Per la creazione di nuovi accessi carrai, per l'esecuzione delle opere di modifica, chiusura o tombamento delle affossature esistenti in centri abitati o la realizzazione di nuove affossature è necessario l'ottenimento di parere da parte dell'Ente tutore e il rilascio da parte del Comune del titolo abilitativo o la presentazione di S.C.I.A.

Le vie d'acqua sono in via generale tutelate dalle seguenti distanze minime:

– per lo scavo delle affossature privati si deve osservare una distanza dal confine almeno uguale alla maggiore tra la profondità del fosso e alla larghezza sommitale; tale distanza non viene osservata qualora il fosso sia aperto con il consenso di ambedue i confinanti.

– per la piantumazione di essenze andranno rispettate le distanze minime dal ciglio:

- con alberi d'alto fusto: 100 cm;
- siepi o alberi non di alto fusto: 50 cm;
- l'aratura e la semina dovranno arrestarsi ad almeno 100 cm dal ciglio dei fossati, per evitare cedimenti e crolli delle sponde, che andranno comunque immediatamente ripristinati in caso di danneggiamento;

– per le affossature consortili va rispettata la fascia di rispetto di almeno 4 m non soggetta a coltura, piantumazione o costruzione per evitare la loro parziale o totale ostruzione o la rovina delle rive;

– ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e ss.mm.ii., per lo scavo delle affossature in adiacenza al ciglio di una strada pubblica o a uso pubblico, la distanza non dovrà essere inferiore alla profondità del fosso, misurata dall'inizio della scarpata stessa fino al confine stradale, con un minimo di 100 cm.

11. Gestione dell'accesso ai fondi privati

L'accesso ai fondi privati dovrà essere garantito al personale dell'Ente tutore e al personale tecnico comunale per le finalità di controllo e manutenzione; non potrà in particolare essere impedito l'accesso alla proprietà privata, anche con mezzi meccanici, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari.

Il personale dell'Ente tutore ha diritto di percorrere liberamente i canali e le affossature di scolo private lungo le relative arginature: per questo motivo i proprietari/affittuari/usufruttuari interessati sono obbligati a eliminare ogni ostacolo che impedisca o renda meno agevole il libero transito e devono mantenere falciate le erbe su dette zone di transito.

12. Collegamenti idraulici

Per garantire il corretto mantenimento dell'esercizio della rete minore di bonifica, gli interventi di collegamento e/o scarico delle affossature privati con altre vie d'acqua private o di Enti pubblici dovranno essere eseguiti con particolare attenzione.

In via generale, tutti i nuovi collegamenti idraulici nei punti più soggetti a erosione andranno dotati di opportuna difesa (*in scogliera, con palificate in legno o altri apprestamenti*) per evitare lo smottamento delle sponde o la compromissione del fondo, e la conseguente introduzione di terra nella via d'acqua.

In caso di collegamenti alla rete consortile, i proprietari interessati dovranno preventivamente ottenere formale concessione, e ottemperare ai relativi indirizzi e prescrizioni per la costruzione e la manutenzione, che saranno a cura e spesa dei concessionari medesimi.

13. Vie d'acqua insufficienti

Il personale tecnico del Comune può verificare l'insufficienza idraulica dei fossati privati a seguito di eventi meteorici che abbiano evidenziato l'insufficiente capacità di parte della rete, sulla base di valutazioni oggettive e/o su documentata segnalazione di residenti interessati.

Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti punti 4, 5, 6 o 8, l'Ente tutore con ordinanza motivata obbligherà l'inadempiente a effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.

Se l'insufficienza è dovuta a modificazioni urbanistiche, agronomiche o edilizie che hanno ricadute da monte sul tratto insufficiente, l'adeguamento necessario verrà considerato opera di urbanizzazione primaria e resterà in capo ai diretti beneficiari dell'intervento, ovvero ai lottizzanti o agli esecutori dell'opera urbana.

In caso di mancata mitigazione a vantaggio del proprietario del fondo inferiore, aggravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta un'indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.

Se il tratto di via d'acqua insufficiente sia privato, ma in gestione a Enti pubblici (*come affossature a servizio di strade comunali o a uso pubblico*), il Comune attiverà le più idonee forme di collaborazione al fine di risolvere l'inconveniente idraulico evidenziato, ripartendo gli oneri secondo quanto indicato nei due commi precedenti.

In particolare, per le affossature a esclusivo servizio delle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune, in caso di loro insufficienza individuerà e programmerà gli interventi necessari a garantire il regolare deflusso delle acque di pioggia, provvedendo a individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque. Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.

Le opere di adeguamento dei fossati insufficienti – quali l'espurgo, il risezionamento, la sostituzione o rifacimento di tombini di diametro inadeguato – verranno eseguite d'ufficio anche in caso di mancato accordo con uno o più frontisti interessati, cui verrà comunque addebitata la componente quota di spesa, a fronte di un preventivo e infine determinata a consuntivo a ultimazione degli interventi.

14. Tombinatura e accessi carrai

Fermo restando quanto stabilito all'art.6, l'esecuzione dei tombinamenti deve avvenire con tubazioni in calcestruzzo o altri materiali di caratteristiche idonee con giunto a bicchiere di diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fosso, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso preesistente.

I tombinamenti sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune, cui va inoltrata regolare richiesta di autorizzazione accompagnata dai documenti stabiliti dal regolamento Edilizio Comunale.

Per i tombinamenti delle affossature posti a servizio di uno o più fondi, che assolvono una funzione di particolare importanza, individuate nell'ambito del Piano delle Acque, è necessario ottenere anche il parere del Consorzio di Bonifica, cui va inoltrata richiesta di parere accompagnata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato:

- relazione tecnica illustrativa (*inquadramento estratto di mappa catastale, estratto del PRG*);
- rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze;
- documentazione fotografica dello stato di fatto;
- elaborato dello stato di progetto;
- relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale;
- rilievo del fossato fino alla confluenza nel ricettore demaniale o di bonifica più vicino.

15. Utilizzo irriguo delle vie d'acqua private

Nei fossati privati è consentita la realizzazione di sbarramenti a uso irriguo di soccorso a condizione che:

- sia comunicato preventivamente all'Ente tutore l'intenzione di attuare lo sbarramento e le modalità di realizzazione;
- lo sbarramento non blocchi completamente l'alveo e non venga in alcun modo realizzato in adiacenza a tombini o ponticelli;
- sia consentito un deflusso minimo a valle dello sbarramento con un opportuno stramazzo;
- lo sbarramento sia mantenuto per il periodo strettamente necessario all'intervento irriguo di soccorso;
- alla fine della fase irrigua lo sbarramento sia tempestivamente rimosso e siano ripristinate le condizioni iniziali del fossato, sia per quanto concerne il volume di invaso garantito che la capacità di deflusso;
- sia ottenuta l'autorizzazione dal Consorzio di Bonifica e/o dal Genio Civile e/o dal titolare dell'autorizzazione nel caso il servizio interessi più soggetti;
- lo sbarramento venga realizzato solo nell'ambito della stagione irrigua;
- lo sbarramento venga tempestivamente rimosso in caso di avversità meteoriche, a pena della chiamata in causa per danni dell'esecutore dello sbarramento stesso.

16. Prevenzione da Rischio Idraulico

Tutti gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione, piantumazione in fasce di rispetto dei corsi d'acqua principali da realizzarsi nel territorio comunale, devono essere preventivamente autorizzati sotto il profilo idraulico, quindi per ogni suddetto intervento la ditta dovrà richiedere parere favorevole / nulla osta del Consorzio di Bonifica e ottenere titolo autorizzativo da parte del Ufficio Tecnico Comunale competente in materia presentando i seguenti elaborati:

- a) elaborato grafico dello stato di fatto comprende estratto di mappa, planimetria quotata dell'area d'intervento con l'indicazione di tutte le superfici coperte, delle pavimentazioni delle aree a parcheggio, manovra etc. e l'indicazione delle aree verdi e corsi superficiali con riportata la sezione significativa degli stessi;
- b) documentazione fotografica dello stato di fatto dell'area d'intervento;
- c) calcolo idraulico del raffronto tra lo stato di fatto e lo stato di progetto e/o di nuova sistemazione (situazione futura) dell'area oggetto d'intervento, ove si possa evincere l'invarianza idraulica dell'area d'intervento, nel caso di riduzione del deflusso idrico dello stato di fatto, la ditta dovrà eseguire opere e sistemi di mitigazione idraulica mediante invaso o altro idoneo sistema a graduale rilascio;
- d) elaborato grafico dello stato di progetto e/o di nuova sistemazione con riportato la planimetria quotata con indicazione delle variazioni apportate (*differenza di quota*) e relative pendenze, le tipologie delle pavimentazioni dei vari percorsi: marciapiedi, vialetti, piazzali di manovra etc. e indicato il sistema adottato di smaltimento delle acque piovane (*assorbimento naturale tramite le aree verdi e/o agricole, tramite condotta fognaria dotata di idoneo bacino di accumulo e/o altro sistema a graduale rilascio etc...*).

17. Indicazioni progettuali e nuove urbanizzazioni

Qualsiasi intervento nel bacino idrografico che, a parità di afflussi meteorici, possa modificare il deflusso complessivo e che possa alterare i principi di risposta del bacino stesso, produce una contemporanea modificazione delle portate massime e, di conseguenza, un'insufficienza della sezione idraulica di transito delle acque. Pertanto, tali interventi, dovranno essere attentamente pianificati e valutati, al fine di non creare un aggravio della situazione di "rischio idraulico" in cui si trovano la maggior parte dei territori di bonifica.

Di seguito vengono elencate una serie di prescrizioni tecniche da adottare nella progettazione e realizzazione delle opere di trasformazione territoriale.

Lottizzazioni

E' importante ricordare che l'invarianza idraulica, così come intesa nella DGRV 2948/2009 e ss.mm. ii., e nelle ordinanze commissariali, non è solo riferita alla portata scaricata, essendoci altri aspetti necessari a garantirla. In particolare:

– L'invarianza del punto di recapito. Oltre a mantenere invariata la portata generata dal lotto oggetto di trasformazione è infatti opportuno convogliare le acque nel medesimo ricettore dello stato di fatto, ciò consente di non aggravare altre reti.

– Le quote altimetriche. Nel passato, spesso, la realizzazione di nuove lottizzazioni comportava l'innalzamento del piano campagna con conseguenti forti disagi per le aree limitrofe, fortemente percepibili in assenza di opportuni studi di carattere idraulico generale. A tutela delle aree limitrofe è dunque buona norma mantenere inalterata la quota del piano campagna oggetto di trasformazione.

– La capacità di scolo delle aree limitrofe. Altro importante aspetto da valutare è la capacità di deflusso delle aree limitrofe all'area di intervento. Per la realizzazione delle nuove lottizzazioni spesso appare necessario tombinare piccole affossature, scoline o affossature di campagna. L'eliminazione di tali sistemi, oltre a ridurre notevolmente il volume di invaso distribuito sul territorio (*volume che, in aggiunta a quello necessario a garantire l'invarianza della portata scaricata, va realizzato e collegato ai sistemi di scolo preesistenti*) può comportare l'impossibilità di scarico delle aree afferenti alle affossature/scoline. È opportuno dunque, qualora sia strettamente necessario, procedere con la chiusura di tali sistemi, realizzarne di nuovi capaci (*in termini di dimensioni e quote*) di raccogliere le acque provenienti dalle aree di monte, se necessario trattenerle, e convogliarle verso valle. Di norma è dunque consigliato realizzare al confine delle aree di intervento delle affossature o delle condotte di "gronda" che mantengono idraulicamente isolata la nuova lottizzazione dal resto del territorio e al contempo consentano il deflusso delle aree limitrofe.

Particolari condizioni al contorno potrebbero rendere impossibile la coesistenza di tutti i punti sopra elencati necessari a garantire l'invarianza idraulica. In questi casi è necessario che il professionista contatti gli Enti gestori competenti per definire eventuali ulteriori accorgimenti o compensazioni.

Come previsto dall'Allegato A della DGRV 2948 del 2009, e ss.mm.ii., il volume da destinare a laminazione delle piene sarà quello necessario a garantire che la portata di efflusso rimanga invariante rispetto alla condizione ante opera.

Andranno pertanto predisposti, nelle aree in trasformazione previste da PAT, i volumi che devono essere riempiti man mano che si verifica deflusso dalle aree stesse, fornendo un dispositivo che ha rilevanza a livello di bacino per la formazione delle piene del corpo idrico recettore, garantendone l'effettiva invarianza del picco di piena.

L'obiettivo dell'invarianza idraulica è quello di garantire, a fronte di una trasformazione di uso del suolo, la realizzazione di opportune azioni compensative, i cui oneri dovranno essere sostenuti dai beneficiari delle trasformazioni per il consumo della risorsa territoriale costituita dalla capacità di un bacino di regolare le piene e quindi di mantenere le condizioni di sicurezza territoriale nel tempo.

La DGRV introduce inoltre una classificazione degli interventi di trasformazione delle superfici, la quale consente di definire soglie dimensionali in base alle quali si applicano considerazioni differenziate in relazione all'effetto atteso dell'intervento.

Il calcolo della superficie impermeabilizzata allo stato di progetto, deve tener conto di quattro possibili usi del suolo:

1. tetti
2. strade e parcheggi
3. verde pubblico
4. superfici scoperte private (50% verdi, 50% pavimentate)

A ognuna di queste, è stato assegnato un diverso valore di coefficiente di deflusso secondo quanto indicato nella DGRV 2948 del 06/10/2009. Dovranno in ogni caso essere rispettate le seguenti condizioni:

- un progetto di nuova lottizzazione dovrà sempre essere corredato da una dettagliata relazione idraulica che illustri come viene garantito un efficace sistema di smaltimento delle acque e che comprovi l'Invarianza idraulica dell'intervento a seguito delle opere di mitigazione previste;
- le portate scaricate dai nuovi interventi edificatori non dovranno essere superiori a quelle stabilite dal valore del coefficiente idrometrico del sotto-bacino idraulico in cui ricadono (*nel caso non venga stabilito un valore diverso, vale 10 l/sec per Ha*);
- la portata in eccesso dovrà essere totalmente laminata all'interno dell'area di intervento, mediante la creazione di volumi d'invaso compensativi, opportunamente dimensionati e resi idraulicamente efficaci da idonei dispositivi di regolazione delle portate;
- i volumi d'invaso potranno essere ricavati:
 - sovradimensionando le condotte e dei pozzetti della rete di smaltimento delle acque meteoriche;
 - realizzando vasche di laminazione interne agli ambiti di nuova urbanizzazione;
 - realizzando opere fuori ambito, ma a beneficio del bacino idrografico in cui ricadono i nuovi interventi edificatori previsti;
- le aree destinate alla laminazione delle acque di piena, dovranno essere attentamente progettate e conformate in maniera tale da garantirne il completo asciugamento a termine degli eventi meteorologici; dovranno pertanto essere adottati tutti i dispositivi necessari ad assicurare il drenaggio delle acque, garantendo così la salubrità e la sicurezza delle stesse;
- la rete di smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere preferibilmente progettata in modo da garantire un funzionamento a pelo libero; qualora, in considerazione del livello di massimo invaso, la rete di raccolta delle acque meteoriche dovesse funzionare a pressione, dovrà essere rilasciata dal collaudatore delle opere idrauliche una certificazione attestante l'efficacia della tenuta dei tubi;
- il setto di laminazione presente all'interno del manufatto di regolazione delle portate, dovrà essere reso facilmente removibile e ispezionabile, al fine di consentirne la frequente e costante manutenzione;
- le aree di nuova urbanizzazione, ad eccezione della quota di calpestio degli edifici, dovranno attestarsi a una quota altimetrica non superiore al valore medio del piano campagna attuale; in alternativa, dovrà essere compensato il volume d'invaso teorico perso dall'innalzamento della quota del piano campagna;
- non dovrà essere creato pregiudizio allo scolo delle acque dei terreni limitrofi;
- le superfici impermeabilizzate dovranno in ogni caso essere ridotte al minimo indispensabile, verificando la possibilità di ricorrere, ove possibile, a pavimentazioni drenanti;
- dovrà essere individuato il percorso delle acque meteoriche provenienti dall'area oggetto di trasformazione fino al recapito finale;
- sia valutata attentamente la realizzazione di locali interrati, per i quali dovranno in ogni caso essere previsti adeguati sistemi di impermeabilizzazione, drenaggio e sollevamento delle acque e inoltre dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di impedire l'ingresso di acque provenienti da terreni limitrofi.
- nelle aree adibite a parcheggio, si dovranno usare pavimentazioni drenanti allo scopo di favorire la filtrazione delle acque piovane;
- per i lotti confinanti con Collettori di Bonifica gestiti dal Consorzio di Bonifica, le nuove edificazioni dovranno rispettare le distanze previste dal vigente R.D.368/1904 (*Art. 132 e seguenti*): 10 metri dal ciglio o dal piede argine per la zona di rispetto idraulico; 4 metri per la fascia di rispetto idraulico.

Tombinamenti di fossati

Come detto precedentemente, l'aumento del rischio idraulico è principalmente dovuto all'urbanizzazione diffusa che, tra le altre cose, ha comportato la perdita di volumi d'invaso mediante il tombinamento dei fossati esistenti. Per tale motivo:

- è di norma vietato il tombinamento di corsi d'acqua, siano essi privati, consortili o di acque pubbliche;

- qualora necessario, dovrà essere totalmente recuperato il volume d'invaso sottratto, mediante la realizzazione di nuovi fossati perimetrali o mediante l'abbassamento del piano campagna relativamente alle zone adibite a verde;
- qualora sia interessato un corso d'acqua il cui risezionamento è previsto nel PGBTT del Consorzio di Bonifica, la nuova opera dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano;
- dovrà essere previsto un rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura, sia a monte sia a valle del manufatto;
- nel caso di corsi di acqua pubblica, dovrà essere perfezionata la pratica di Concessione Idraulica con il Consorzio di Bonifica;
- va rimarcato che anche nel caso il Consorzio di Bonifica conceda il tombinamento del canale, anche dopo la chiusura rimarrà invariata l'ampiezza della fascia di rispetto di metri 10 dall'unghia esterna del suddetto scolo.

Ponti e accessi carrai

Per la realizzazione di ponti e accessi sui corsi di acqua pubblica o in gestione al Consorzio di Bonifica, quest'ultimo dovrà rilasciare regolare Concessione Idraulica a titolo di precario. I manufatti dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni tecniche di seguito elencate:

- la quota di sottotrave dell'impalcato del nuovo ponte dovrà avere la stessa quota del piano campagna o del ciglio dell'argine, ove presente, in modo da non ostacolare il libero deflusso delle acque;
- dovrà essere previsto un rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura, a monte, a valle e al di sotto del ponte, che sarà concordato con il Consorzio all'atto esecutivo;
- per gli accessi carrai si consiglia la realizzazione di ponticelli a luce netta o scolorari anziché tubazioni;
- qualora il ponte o l'accesso carraio interessino un corso d'acqua il cui risezionamento è previsto nel PGBTT, la nuova opera dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano.

Scarichi

Per la realizzazione di scarichi sui corsi di acqua pubblica o in gestione al Consorzio di Bonifica, quest'ultimo dovrà rilasciare regolare Concessione Idraulica a titolo precario. Di norma, gli scarichi:

- dovranno scolare acque non inquinanti, in ottemperanza alle norme previste in materia ambientale e di qualità delle acque defluenti nella Laguna di Venezia (*D.lgs. 152/99, Legge 16.04.1973 n. 171 e D.P.R. 20.09.1973 n. 962, D.M. 23/04/98 e successive integrazioni*);
- dovranno essere dotati nel tratto terminale di porta a vento atta a impedire la risalita delle acque di piena;
- la sponda dovrà essere rivestita di pietrame al fine di evitare fenomeni erosivi;
- qualora vi sia occupazione demaniale, dovrà essere perfezionata la pratica con i competenti Uffici regionali;
- dovrà essere presentata una relazione idraulica contenente indicazioni tecniche e dimensionamento della rete scolante;
- al fine di tutelare le falde acquifere è vietato eseguire scavi finalizzati alla formazione di piccoli bacini o stagni, con emersione in superficie delle falde acquifere;
- nel caso di sostanze residue sui collettori per la presenza di scarichi il Comune provvederà all'immediata pulizia addebitando i costi al responsabile.

18. Violazioni e ammende

La gestione delle violazioni e delle relative ammende è normata dal Regolamento Comunale di Polizia Rurale del Comune di Casale di Scodosia, approvato con D.C.C. n. 38 del 29/11/2014.

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli agenti di Polizia Locale, con l'assistenza dell'Ufficio tecnico comunale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dal Consorzio di Bonifica per la rete idraulica principale.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 con una sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00.